



Comune di Veglie

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI

IL SINDACO

Avvisa la cittadinanza che in tutto il territorio comunale vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui alla legge n. 353 del 21/11/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e legge regionale n. 18 del 30/11/2000 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi) ed è stata emanata pertanto, in attuazione di tale disposizione, Ordinanza Sindacale n.28 del 25/02/2026, con la quale

ORDINA

- ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo;
- ai conduttori a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbitura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni adibiti a pascolo, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di suoli edificatori, fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura ricadenti in ambito urbano, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- È fatto obbligo, entro il 31 maggio 2026, ai proprietari, conduttori, nonché agli enti pubblici e privati responsabili della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di procedere all'apertura, al ripristino, alla ripulitura e al diserbo dei viali parafulco, con particolare attenzione alle aree di confine adiacenti a strade e terreni seminativi, pascolativi, incolti o ricoperti da vegetazione cespugliosa.

Per l'inosservanza della presente Ordinanza, a norma dell'art. 12 lett. a) della Legge Regionale n. 38/2016 e s.m.i., è prevista una sanzione amministrativa compresa tra € 500,00 ed € 2.500,00.

INVITA

La cittadinanza, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità locali contattando uno dei seguenti numeri telefonici:

- Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE): 112
- Vigili del Fuoco: 115
- Polizia Locale Comune di Veglie: 0832/967349

Copia integrale dell'ordinanza Sindacale n. 28/2026, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line, consultabile attraverso il sito istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.veglie.le.it.

Dalla Residenza Municipale, lì 25 febbraio 2026

Il Sindaco

Dott.ssa Mariarosaria De Bartolomeo